



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

## SETTORE I

### SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

**DETERMINAZIONE N. 93 del 6/07/2015**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 522**

**Del 07/07/2015**

**OGGETTO: Giudizio instaurato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal Sig. Lamanna Giuseppe avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 503/2014. Affidamento incarico legale.**

#### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**che** con citazione per querela di falso datata 28.9.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente l'11.10.2005 al n. 20168, il Sig. Lamanna Giuseppe Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Covito, chiedeva al Tribunale di Bari di "*dichiarare "falso" il grafico redatto dai Vigili Urbani di Castellana Grotte per l'occorso incidente stradale di cui in narrativa.....*";

**che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 16.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Lamanna e nominava suo rappresentante e difensore l'Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, con studio in Bari, alla Via Imbriani n. 91;

**che** gli atti di cui sopra venivano trasmessi alla Compagnia Assicurativa La Previdente, avendo questo Ente stipulato con la stessa contratto di Polizza relativa alla Tutela Giudiziaria dei dipendenti;

**che** con nota del 9.12.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 13.12.2005 al n. 25415 l'Agenzia Generale di Bari della predetta Assicurazione trasmetteva la nota datata 24.11.2005 della Milano Assicurazione – Tutela Giudiziaria di Gruppo (con sede di Firenze) con la quale comunicava che: "*...ai sensi dell'art. 22 lett. d) delle condizioni di polizza, la garanzia sarà operativa soltanto in caso di assoluzione dell'imputato*";

**che**, con nota datata 25.9.2008, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 2.10.2008 al n. 18979 l'Avv. Marotti trasmetteva la sentenza n. 2001/2008 con la quale la II Sez. del Tribunale Civile e Penale di Bari ha rigettato la querela di falso proposta nei confronti del Comune di Castellana Grotte;

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 27.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nel ricorso in appello promosso dinanzi alla Corte di Appello, di Bari contro il Comune di

Castellana Grotte dal Sig. Lamanna Giuseppe Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Covito, avverso alla Sentenza di primo grado n. 2001/2008 resa dal Tribunale Civile di Bari, Sez. seconda Civile, e per sentire accolte le conclusioni tutte riportate nell'atto notificato al Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco p.t. e per esso al procuratore difensore costituito Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato dall'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello, di Bari, in data 12.12.2008; **che** con Determinazione n. 22 del 12/02/2009 è stato affidato all'Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, l'incarico di difesa e rappresentanza legale dell'Ente nell'atto di citazione in appello sopra richiamato;

**Vista** la Sentenza emessa in data 28/01/2014 n. 503 della Corte di Appello di Bari, positiva per l'Ente, con la quale, tra le altre cose, il sig. Lamanna Giuseppe Antonio è stato condannato a rifondere le spese processuali del grado sostenute dall'Ente;

**Preso atto** che in data 30/05/2015 è stato notificato via PEC ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 04/06/2015 al n. 8591 ricorso per cassazione avverso la predetta Sentenza;

**Ritenuto** che l'operato del Comune sia legittimo e che, quindi, sia opportuno non solo resistere in giudizio per difenderlo e sostenerlo;

**Visto** il preventivo di spesa formulato dall'Avv. Antonio Marotti, acquisito al protocollo dell'Ente in data 25/06/2015 al n. 9563 per un importo complessivo di € 10.636,98 compreso spese generali, CAP, IVA ed al lordo della ritenuta d'acconto;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 76 del 3/07/2015 con la quale si è autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio *de quo*;

**Ritenuto**, di conseguenza, di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella causa in oggetto, all'Avv. Antonio Marotti, già difensore dell'Ente negli altri gradi di giudizio, conferendogli ogni facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari alla via Calefati 133;

**ritenuto, altresì**, di impegnare la complessiva somma di € 10.636,98, comprensivo di spese generali al 15% ed al lordo della ritenuta d'acconto al Cap. 124 del redigendo bilancio 2015 epigrafato: " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." specificando che la stessa somma è stata prenotata con Deliberazione di G.C. n. 76 del 3/07/2015 ;

**Dato atto** che per il presente incarico non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio;

**Dato atto**, altresì, che con D.M. del 13/05/2015 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato differito al 30/07/2015;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

**1. di affidare**, all'Avv. Antonio F. Marotti con studio in Bari alla via Calefati n. 133 l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione a seguito di ricorso notificato in data 30/05/2015, notificato via PEC ed acquisito al protocollo di questo Ente in data 04/06/2015 al n. 8591, proposto dal Sig. Giuseppe Lamanna rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Covito, con il quale ha richiesto alla Suprema Corte la Cassazione della Sentenza n. 503/2014 resa dalla Corte di Appello di Bari, con rinvio per un nuovo esame nel merito;

**2. di impegnare** la somma di € 10.636,98, al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del redigendo bilancio 2015 specificando che la stessa somma è stata prenotata con Deliberazione di G.C. n. 76 del 3/07/2015;

**3. di liquidare** all'Avv. Antonio F. Marotti, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi dell'art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.268,80 comprensiva di CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva, previa pattuizione, e, con relativa accettazione resa in forma scritta da parte del professionista incaricato, che, il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, e, che, in mancanza, risulterà valido il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente pari a trenta giorni;

**4. di dare, altresì**, che l'Avv. Antonio F. Marotti :

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni;
- prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- e che l'accettazione dell'incarico conferito comporta automaticamente l'accettazione da parte del difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;

**5. di stabilire** che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
- con apposito atto determinativo a seguito della definizione dei procedimenti giudiziari;
- previa sottoscrizione "*per accettazione*" delle condizioni stabilite nel presente atto da parte dell'Avvocato;

**6. di stabilire** che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore – Ufficio Finanziario.

**7. di dare** al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista, sicchè l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Eseguita revisione finale*

Il Redattore  
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore  
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 07/07/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Consegnato in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1063

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 07 Luglio 2015